



BIBLIOTECA
COMUNALE
DI TRENTO



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI TRENTO
Dipartimento di Lettere e Filosofia



FONDAZIONE
CARITRO
CASSA DI RISPARMIO DI TRENTO E ROVERETO

TRENTO, *Riforma, et regulatione nuova delle ferie, et vacanze annuali, che per l'adietro s'havaranno da osservare nelli auditori della città di Trento. Con nuove tasse, et moderationi delle mercedi del cavagliere, & ufficiali della corte di detta città, e gli oblighi loro, nelle cause & essecutioni tanto civili, quanto criminali. Aggiuntovi l'editto ultimamente publicato contro gli danneggianti le campagne. Con una moderna provigione de capitoli circa l'essercitio della Camera dei pegni d'adempirsi dà quì nanti dai massari, che di tempo in tempo saranno. Fatte, admesse, & publicate l'anno MDCIX, Trento, Simone Alberti, 1609.*

Esemplare digitalizzato:

Trento, Biblioteca comunale, T I-op c 61

LINK: <https://bdt.bibcom.trento.it/93>

[BDT – BIBLIOTECA DIGITALE TRENTINA](#)

progetto STABAT – *Stampe antiche Biblioteca comunale di Trento*



COMUNE DI TRENTO



STABAT – *Stampe antiche della Biblioteca comunale di Trento* è un progetto concluso, cofinanziato dalla Fondazione Caritro (“Bando Archivi 2014”), dalla Biblioteca comunale di Trento e dal Dipartimento di Lettere e Filosofia dell’Università di Trento; gli altri partner del progetto sono la Soprintendenza per i beni storico-artistici, librari e archivistici della Provincia Autonoma di Trento e l’University of St Andrews, School of History, USTC – Universal Short Title Catalogue. All’interno di Stabat sono state digitalizzate e descritte tutte le edizioni stampate in Trentino nei secoli XV-XVII che si conservano presso la Biblioteca e l’Archivio storico del Comune di Trento. Ogni digitalizzazione è accompagnata da una descrizione della stampa; tutto il materiale è liberamente consultabile sulla *Biblioteca Digitale Trentina* (<http://bdt.bibcom.trento.it/>).

In questo file le immagini hanno avuto in trattamento OCR e pertanto si possono fare ricerche testuali; le immagini presenti sul sito, dove si può trovare una descrizione completa dell’edizione, hanno invece una qualità maggiore.

Le immagini presenti nella *Biblioteca Digitale Trentina* sono rilasciate con licenza di Pubblico dominio, il presente PDF è distribuito con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 3.0.

STABAT – *Stampe antiche della Biblioteca comunale di Trento* is a project that was successfully concluded thanks to the support of a group of partners, namely the Caritro Foundation (“Bando Archivi 2014”), Trent Civic Library, the Department of Humanities of the University of Trento, as well as the Superintendence for Architectural, Landscape, Historical, Artistic and Ethno-anthropological Heritage for the Province of Trento and the University of St Andrews, School of History, USTC – Universal Short Title Catalogue. All the editions belonging to the Library and the Civic Historical Archive that were printed in Trentino during the XV-XVII centuries have been digitised and described. As a result, each digital copy is accompanied by a record with specific data regarding the printed book, and is freely available to be consulted on *Biblioteca Digitale Trentina* (<http://bdt.bibcom.trento.it/>).

The images belonging to this file are OCR-converted, hence the text of this edition can be electronically searched. The images available on the website, on the contrary, have a higher resolution and are accompanied by a complete description of the edition.

The images available on the *Biblioteca Digitale Trentina* are public domain files; this PDF is available under the Creative Commons Attribution – Non-commercial – No Derivative Works 3.0 License.

Misc. T. *d.* 505

BIBLIOTECA
COMUNALE
TRENTO

T
I-Op
c
61

K 203415
D 203400

**RIFORMA,
ET REGOLATIONE
NVOVA DELLE FERIE, ET VA-
CANZE ANNVALI, CHE PER
l'adietro s'hauaranno da osseruare nel-
li Auditori della Città di Trento.**

CON NVOVE TASSE, ET MODERATIONI
*delle mercedi del Cauagliero, & Officiali della Corte di
detta Città, e gli obblighi loro, nelle Cause, & Esse-
cutioni tanto Ciuili, quanto Criminali.*

**AGGIUNTOVI L'EDITTO VLTIMA-
mente publicato contro gli danneggianti
le Campagne.**

CON VNA MODERNA PROVISIONE
*de Capitoli circa l'esercitio della Camera dei pegni, d'ad-
porsi da qui nanti dai Messari, che di tempo in
tempo faranno.*

Fatte, admesse, & publicate l'anno M. DCIX.



INTRENTO, Per Simon Alberti, Con Licenza de' Sup.

RIPON M.A.
ET REFORMATIONE

NOVA BELLE PNEUMATICA

CAPITULUM ANTIQVVM

IN

CONGREGATIONE

ANGLICANA

IN

CONGREGATIONE

ANGLICANA

IN

CONGREGATIONE

ANGLICANA

IN

CONGREGATIONE

ANGLICANA

IN

CONGREGATIONE

ANGLICANA

IN

CONGREGATIONE

ANGLICANA

IN

CONGREGATIONE

ANGLICANA

IN

CONGREGATIONE

ANGLICANA

IN

CONGREGATIONE

ANGLICANA

IN

CONGREGATIONE

ANGLICANA

IN



CONFIRMATIO.



CAROLVS MISERATIONE DIVINA S. R. E. TIT. S. THOMÆ IN PARIONE, PRAESB. CARD. MADRVTVS, EPISC. PRINCEPS Q; TRIDEN. ETC.

Ad perpetuam rei memoriam. Postquam ex diuina dispositione huic nostro Dominio,

& Episcopatus Triden. praefecti sumus, eò precipuè mentis nostra aciem semper conuertimus, ut quantum in nobis esset, Ciuces nostri omni genere commoditatum largitèr asslueret; Quòd cum sanè multis in rebus, Deo conatus nostros prouehente, per Nos sit praestitum, tum merito in ijs, qua ad iuris reddendi rationem, atq; formam pertinent. Cum igitur Magnifici, & Honorand. fideles nobis dilecti Consules huius nostra Ciuitatis Triden. pro parte sua, etiàm publicis commoditatibus studentes, atq; inuigilantes, communicato cum Ciuibus Consilio Fertarum, atq; Vacationum annuatim occurrentium in Auditorijs Triden. Reformationem, & Regulationem, Necnon mercedum Commilitonis, ac Officialiũ Curia praefata Ciuitatis nostra, in causis, & executionibus Ciuilibus, & Criminalibus Taxam, & Moderationem, modo in scripto conceperint, petierunt easdem, auctoritate nostra ordinaria, approbari, &

confirmari. Nos igitur considerantes dictorum nostrorum Con-
sulambonum, de Repub. benemerendi animum atq; diligen-
tiam, scientes id fore Civibus nostris admodum utile, & salu-
re, prefatas Reformationem, & Taxam, auctoritate nostra,
duximus confirmandas, prout easdem approbamus, & per pra-
sentes nostras confirmamus. Qua omnia in futurum observari
praecipimus, aliquibus ordinibus, aut statutis haecenus in con-
trarium emanatis, non obstantibus, quibus derogamus, & de-
rogatum esse volumus. Saluo tamen semper iure nostro, Ec-
clesiae nostra, ac Successorum nostrorum. Vtq; ad omnium no-
titiā eò magis deveniant, concedimus facultatem ea omnia
publicandi. In cuius rei fidem, & testimonium praesentes
litteras fieri, nostriq; sigilli iussimus, & fecimus impressione
communiri. Datas Trident. ex Arce nostra Boniconsilij ter-
tiamens. Iulij. Anno Domini. M. DCIX.

Petrus Alexandrinus
Neustain

Locus ✚ Sigilli :



RIFORMA, ET
REGOLATIONE DELLE
FERIE ET VACANZE.

SCVOPRENDO chiaramente Noi
Consoli, & Proueditori della Magnifi-
ca Città di Trento, per l'esperiezza mae-
stra delle cose, ch'alcune prouigioni, &
ordini di questa Cittade, se bene da gli
Antenati già furono con somma dili-
genza, & istudio ad vniuersal commodo, decoro, &
vtile, conforme la qualità di quei tempi, & bisogno
all'hora de gli huomini, statuiti, & introdotti, hor tut-
tauia, si per la mutatione de tempi, come per altri acci-
denti, riusciscono molto scomodi, & dannosi à po-
poli, oprando perciò effetto sinistro, & diuerso dall'in-
tentione de suoi Institutori; Et in particolare toccando
con mani, che la tardanza così lunga della speditione
delle Cause, & Ordinarie, & Commissarie (disordine,
abuso in vero molto pernizioso, & detestabile) prouie-
ne, & causasi per il più dalle molte, & frequenti Ferie,
& vacanze, ch'occorrono nell'anno, uè tempi assigna-

ti dallo statuto, praticate fin qui, & massime in quelle, in cui non s'hanno gli soliti affari. Quindi è, che per debito dell'officio nostro, & per la calda istanza più volte à noi fatta, con matura diligenza, e consideratione habbiamo fatto la psète riforma, & regulatione di dette Ferie, & Vacanze, insieme con la tassa delle mercedi del Cauagliere, & Officiali della Corte di Trento, nelle cause, & essecutioni tanto Ciuili, quanto Criminali, (mitigando, & moderando in ciò gli disordini, & abusi accennati) nel modo seguente, da seruarfi inuiolabilmente. Stante la benigna, & gratiosa confirmatione, & approbatione dell'Illustrissimo, & Reuerendissimo Signore il Signor Carlo Cardinale Madruzzo Vescouo, & Prencipe di Trento Clementissimo.

S'ordina dunque, & commette la celebratione delle Santissime Domeniche di tutto l'anno, conforme ad altri Statuti di questa Città, & de gli giorni infra scritti, che si descriueranno di mese in mese, quali s'intendino feriatì in honore di sua Diuina Maestà, & Santi.

DEL MESE DI GENARO.

Il giorno primo dell'anno della Circocisione di nostro Signore, fina per tutto il giorno dell'Epifania.

S. Antonio di Vienna	gli	17
S. Romedio.		15
SS. Fabiano, & Sebastiano?		20

DEL

DELLE FERIE: 7
DEL MESE DI FEBBARO.

Il giorno della Purification della B. V. M.	2
S. Biafo.	3
S. Matthia Apostolo.	34

DEL MESE DI MARZO.

Il giorno di S. Gregorio Dott. della Chiesa.	12
S. Gioseffo sposo della B. V. M.	19
S. Benedetto.	21
S. Simon Innocente Trentino.	24
L'Annonciatione della B. V. M.	25

DEL MESE DI APRILE.

Il giorno di S. Georgio.	24
S. Marco Euangelista.	25
S. Massenza madre di S. Vigilio Patron nro.	30

DEL MESE DI MAGGIO.

Il giorno di SS. Giacomo, & Filippo.	7
Inuention di Santa Croce.	3
S. Bernardino.	20
SS. Silinio, Martirio, & Alessandro.	29

DEL MESE DI GIUGNO.

Il giorno della Natiuità di S. Giouan Battista.	24
S. Vigilio Vescouo Patron nostro.	26
SS. Pietro, & Paolo.	29

DEL MESE DI LUGLIO:

Il giorno della Visitation della B. V. M.	2
S. Maria Maddalena.	22
SS. Giacomo, & Christoforo.	25
S. Anna madre della B. V. M.	26

DEL MESE D'AGOSTO:

Il giorno di S. Pietro in vincula.	1
S. Lorenzo.	10
S. Chiara Vergine.	12
L'Assontione della B. V. M.	15
S. Rocco.	16
S. Bartolomeo Apostolo.	24
S. Agostino Vescouo, & Dottore.	28

DEL MESE DI SETTEMBRE:

Il giorno della Natiuità della B. V. M.	8
S. Mattheo Apostolo, & Euangelista.	21
S. Michel Archangelo.	29
S. Girolamo.	30

DEL MESE D'OTTOBRE:

Il giorno di S. Francesco Confessore.	4
S. Luca Euangelista.	18
S. Simon Giuda.	28

DEL

DELLE FERIE. 9
 DEL MESE DI NOVEMBRE.

Il giorno di tutti gli Santi.	1
Commemoration de Defonti.	2
S. Martino.	11
Consecrationi di S. Vigilio.	18
Presentation della B. V. M.	21
S. Caterina Vergine.	25
S. Andrea Apostolo.	30

DEL MESE DI DECEMBRE.

Il giorno di S. Nicolò Vescovo.	6
S. Ambrogio Vescovo, & Dottore.	7
Concezzione della Beata Vergine Maria.	8
S. Thomè Apostolo.	21
Natiuità di Nostro Signore:	25
S. Stefano Protomartire.	26
S. Giouanni Apostolo, & Euangelista.	27
Santi Innocenti.	28
S. Thomafo Martire.	29
S. Siluestro.	31
Più s'ordina, siano fatte vacanze nelli giorni, & tempi seguenti.	
Dal giorno della Dominica auanti il Carnouale, sino per tutto il primo giorno di quadragesima.	
Più tutti i Venerdì di Marzo.	
Item dal giorno delle Palme sino, & per tutta l'ottaua di Pascha di Resurrezzione.	
Item nelli trè giorni delle Rogationi.	
Più il giorno dell'Ascension di N. S.	
Item dal giorno della Vigilia delle Pentecoste, sino per tutti gli trè giorni prossimi susseguenti.	

Più

Più il giorno del Santissimo Corpo di N. S. & il giorno della sua ottava.

Item nelle Vacanze del raccolto delle biade, ò sia della Sesla, quali incominciaranno il giorno di S. Giouan Battista, gli 24. Giugno, & duraranno per tutt' il dì 22. Luglio.

Più nelle Vendemie, ò sue vacanze, quali cõminceranno il primo dì d' Ottobre, & duraranno per tutto il detto mese.

Di più vogliamo, sij fatta vacāza nel tempo di Fiera, cioè dal giorno, & Dominica della Casolara prima di Quadragesima, con gli trè giorni seguenti.

Item nel giorno di S. Gio. Battista del mese di Giugno per tutti gli trè giorni seguenti.

Item nel dì delle Consecrationi di S. Vigilio con gli trè giorni seguenti.

Di più se fossero introdotte altre ferie i honore di Dio, quelle con altre ferie repentine, che occorressero, commetteremo sijno obseruate.

Commettemo, che nelli giorni feriatì, & festiui in honore d' Iddio, & suoi Santi, non sijno obseruati atti giudiciarij, mà che l' Officio delli giudici s' acquetti, & ch' anco di consenso espresso delle parti non si possi procedere, sotto pena di nullità di qualunque atto obseruato. Saluo, che nelle Cause Criminali si possi procedere alla cattura, indici, & difesa, non essendo simil' atti nutritiui de peccato, ma à conseruation publica introdotti. Volendo anco, che nelli sodetti giorni si possino concedere, & essequire le citationi, fare, & intimar mandati per gli giorni non feriatì, produr commissioni, delegationsi, & appellationsi, far instrumenti, essendo, che in questi simil atti non v' è necessa-

faria

*Simil' il giorno
di S. Ulrich
Arcangelo co'
le trè di seguenti.*

*condannati de iure
communi in causis
agricolarum non
de hoc et in aliis
partibus si habeat
privilegijs Galliarum
79 r. 103.*

- faria cognitione, de creto, ò strepito giudiciale.
- Et ch' al tempo del Carnouale, raccolto, & Vindemie, si possi non solo procedere in Criminale, mà etiandio nell'altre cause per sua natura, ò uero per Priuilegio, & rescritto summarie, & in cause compromissarie.
- Di più auanti l'officio delli Sindici, Giudice delle minor cause, & auanti gli altri giudici, & officij, ch'hāno dependenza dalla Magnifica Communità.
- Et finalmente nelle Cause ordinarie, quando, ò vero per la parte espressamente, ò vero tacitamente, fosse stato rinontiato ad esse vacanze.
- Dechiarando di più, che ne' detti giorni di vacanze introdotte ad vtilità delli huomini si possino fare qualunque decreti, mandati, commissioni, secondo l'ordine, & forma de' Statuti di questa Città, & secondo il bisogno, & occorrenze de' casi.
- Et questo tutto, non ostante qualunque altro ordine, ò statuto in contrario, à qual nelle cose contrarie à questo s'intendi dirogato, come dalla confirmatione dell' Illust. Superiorità appare.

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.





TASSA DELLE MERCEDI
DE GLI OFFICIALI DELLA COR-
te di Trento nell'essecution Ciuili.

CONSIDERANDO alle molte que-
relle, & richiami, che vengono fatti con-
tro gli Officiali, quali si fanno lecito nel
fare le essecutioni, che alla giornata oc-
corrono nelle cause Ciuili, di farsi paga-
re à loro modo, sprezzando gli ordini,
& tasse in altri tempi fatte; accioche tanto gli credi-
tori, quanto gli debitori, contro quali occorrono far-
si citationi, mandati, pignore, & altri atti giudicia-
ri, sappino, quanto delle essecutioni per l'auenire
habbino à pagare alli Officiali, S'ordina, & decreta,
come qui segue. Volendo, che le presenti Tasse sijnò
offeruate inuiolabilmente, sotto le pene, de quali in
esse, sin'ad altra deliberatione:

Primo dunque s'ordina, ch'occorrendosi per la Città,
Borgli, & luogli vicini far citationi, intimationi,
sequestri, ouer'altri atti, & essecutioni simili, non
habbino, nè hauer debbino gli Officiali più di grossi
2. per loro mercede, essequendo l'officio loro bene,
& realmente, computata la relatione, qual sarà, come
qui segue data. Saluo, che s'occorressero farsi simi-
li essecutioni in Palazzo, ouero in Piazza, non hab-
bino

bino in tal caso essi Officiali più di grossi 1. per citatione, mandato, intimatione, ouero altra simil'essecutione, & contrafacendo caschino nelle pene, de quali nel suo capitolo.

*Le pene
per forza
di 9.*

Et per fare, & essequire le pignore, ouero tenute in detti luoghi, habbino, & conseguir possino solti grossi 3. dal Maslaro della Camera sopra il pegno, che faranno & leuaranno al debitore, nel modo, & forma, come nelli capitoli della Camera, & contrafacendo caschino nelle pene infra scritte.

*Le pene per forza
di 36.
Le pene per
pignore, forza
e custodia di
pignore.*

Più per simili citationi, essecutioni, mandati, sequestri, & intimationi, ch'occorrono farsi in Pouo, Cognola, Martignano, Rauina, Pissauacca, Gardolo, & altri luoghi vicini, per il loro viaggio, & relatione habbino solo grossi 10. cioè grossi dieci.

*Per forza
di 54.*

Item per Caden, Sopramonte, Trilaco, Baselga, & altri luoghi circostanti. Più per Noualina, Mattarello, Romagnan, Sardagna, & altri luoghi circunvicini, solum conseguir possino, & hauer debbino per il suo viaggio, essecutione, & relatione grossi 16. andando à posta.

Per forza di 66.

Più per andare à fare l'antedette essecutioni, per le Pieui di Ciuzzano, & Meano, non habbino, ne conseguir possino più per il viaggio, & relatione di grossi 20. andando à posta, cioè grossi vinti.

Per forza di 96.

In oltre per andar a fare le antedette essecutioni, mandati, citationi, intimationi, ouer sequestri, & altri simili atti, à Fornace, Albiano, Lafes, Pinè, & altri luoghi vicini. Più à Vigol Vattaro, Bosentin, & Mugazzono, & luoghi aderenti. Il simile à Padergnon, Santa Massenza, & Calluino, ouer luoghi vicini, che solo habbino, & conseguir possino per il viaggio

viaggio, & relatione grossi 30. andando à posta cioè grossi trenta.

Più per andar à Vezzan, Lon, Frauezzo, & altri luoghi iui vicini sopra la pontara de, Santa Massenza, habbino, & sol consegniscano per loro viaggio, & relatione grossi 24. andando à posta.

Bozza 970.

Finalmente per far simili esecutioni, mandati, intimationi, citationi, sequestri, & altri atti di tal sorte, per tutta la Val di Cauedeno, & luoghi vicini, più per Mezo Lombardo, & suo distretto, habbino per il viaggio, & relatione solù grossi 40. andando à posta.

*Bozza
915-*

Volendo, & commettendo, che se contrafaranno alle predette tasse, & riceueranno maggior mercede, calschino nelle pene, come nel suo capitolo.

*Nota: ch' occor.
condotta più pignora
p. sola. p. pignora
di uno d'uno & 5.
p. ciascuna pignora.*

Ordinando, & commettendo, che se gli occorreranno in vn istesso viaggio far più d'vna citatione, mādato, intimatione, ouer sequestro, ouer sia più di vno d'essi atti, oltre le mercedi sudette del viaggio, non possino hauer più di grossi 1. per mandato, citatione, intimatione, che gli occorressero fare, & esequire per altri, & ch' in quel caso ciaschun, che gli mandasse per la sua rata parte sia tenuto à contribuire alle mercedi del viaggio, & contrafacendo gli Officiali in ciò, calschino nella pena infra scritta, & si crederà ad vn testimonio solo con giuramento cōtro di essi:

*Et l'ini va istesso
& pignora pignora
in essi pignora
d'uno d'uno
p. ciascuna.*

In oltre s'ordina, & commette, che nel fare le pignore nelli sudetti luoghi, oltre le mercedi del viaggio, come di sopra tassate, solo habbino, & hauer debbino dal Malsaro della Camera grossi 2. per pignora; & che parimente le sudette mercedi siano compartite pro rata trà essi creditori, & sborsate dal Malsaro conforme alli Capitoli della Camera, sotto le pene à

*Et l'istesso
mai. d'uno d'uno
& i. d'uno.*

con-

contrafacienti, come nel suo Capitolo. Et che si credi, come di sopra, contro gli Officiali, & Massaro.

Et i caso, che nel farsi le pignore occorresse anco, di farsi qualche citatione, mandato, intimatione, ouè sequestro, ouè all'incontro, che nõdimeno l'Officiale non possi hauer, ò conseguir più, di quãto di sopra è stato tassato, sotto le pene prenominate.

Item s'ordina, & commette, che se nel fare, & essequire le pignore, fosse vietato pegno, s'habbi à ricercare il creditore, se vuole, & intende, che si dij la querela di pegno vietato, & contentando, l'Officiale habbi il pagamento dal Massaro della Camera sopra il pegno. Et vietando, il creditore, del suo incontinente, & senza altra dilatione pagar debbi le mercedi all'Officiale, per quali hauerà poi esso creditore rigresso contro il debitore.

Volèdo poi, che occorrèdosi far, doppò data la querela, pegno per forza in qualunque delli sodetti luoghi, gli Officiali solo hauer debbino due terzi de più del salario, come di sopra tassato, pùr nel modo, come d'auanti s'è detto, mentre però, essi Officiali pigliano pegni sufficienti per la gran spesa, ch'entra nel far essi pegni, & essecutioni. Et contrauenendo à quanto di sopra è detto, caschino nelle pene cominate, & infra-scritte, & contro d'essi s'habbi da credere ad vn sol testimonio con giuramento.

In oltre s'ordina, che per l'autenire niuna citatione, mà dato, essecutione, ouero altri simili atti possino esser fatti da Saltari, mà solo da essi Officiali, sotto pena, di nullità di qualunque atto, & che gli Giudici non possino dar licentia solum per vrgète causa, & bisogno. Et acciò che gli Officiali, conseguèdo gli sudetti pre-

*Manafior
nel far le pign.
per forza hauer
di più del salario
del creditore. Et
libbi Officiali.
non hauer pignore
se non per forza
Et mille altri Massari
sopra la Camera
come islami &
che haueranno
s'essecutioni.
hauer quanto li
vuole di sopra
in una pignora.*

mij faccino ancor essi il debito loro, s'ordina, che nõ possino far relatione di proprio pugno, nè farla far da altri, che dalli Notari, sotto pena di perder il salario, & della nullità d'essa relatione, à qual non s'hauerà à dar fede alcuna, mentre non sij fatta da publico Notaro, & da esso sottoscritta secondo il solito, riseruando regresso à creditori, ouèr ad altri, che commetteranno simil esecutioni cõtro gli Officiali per gli suoi danni, & spese, in ogni caso di contrafattione.

Più si commette, ch'essi Officiali non possino, nè debbino fare, & essequir pignore solum d'ordine, & commissione del Massaro della Camera, & che sijno da esso sottoscritte, & che nel leuare il primo pegno non possino riceuere danaro (se non fosse per tutto il debito, con le spese) mà beni mobili buoni, & sufficienti per primo pegno, come nelli capitoli della Camera, sotto pena di perder il salario, & altre, conforme alli loro misfatti, negligentia, contrauentione, & trascuragine.

Finalmente s'ordina, che se gli detti Officiali, per qual si voglia esecutione, citatione, mandato, intimatione, sequestro, ouèr pignora riceuerãno, ò conseguiranno si dal creditore, come dal debitore, ouèr altri di casa più del sudetto premio tassato, & limitato si in danaro, come in robbe mangiatue, ouèr altro, ouèr che non facessero l'esecutione conforme l'ordine, & impositione hauuta, ouèr che quella à far ritardassero, in tal caso caschino nella pena del doppio d'esso loro salario, & mercede limitate, d'applicarsi à quello per cui, & contro cui faranno essa esecutione respettuamente, & de lire 50. d'applicarsi la metà al Fisco, & l'altra metà alla magnifica Communita, & che sia-

no, & s'intendino esser suspesi dal loro officio per 4^o mesi continui, & si crederà contro di essi, come di sopra.

Et scuoprendosi qualche fraude, inganno, falsità, truffa, ouèr estorsione in essi Officiali circa le predette effecutioni, ouèr in alcuna di quelle, & nell'officio loro, sijno castigati in pena di galera, bando, corda, berlina, frusta, ouèr altra ad arbitrio di sue Signorie, conforme la qualità delle persone, eccessi, & misfatti da essi Officiali commessi.

Commettendo, che niun possi essercitar il detto officio, & fare le dette effecutioni, se non farà adnesso, & approbato dal officio Consolare di questa Città, seruate le cose da seruarli, conforme all'antica uianza, & consuetudine, sotto le pene predette.

TASSA DELLE MERCEDI

Del Cauagliere, & Officiali della Corte di Trento,
nelle cause Criminali.



E S S E N D O ragioneuole, & conueniente, che si come nelle cause Ciuili s'hà fatta nuoua tassa per gli Officiali, il simile si facci àco nelle Criminali, & corporali, à fine, che, si come nell'vna, così nell'altra ciascuno sappi, come reggerfi, & niuno venghi contra l'honesto aggrauato.

Per tãto s'ordina, & commette, che s'alcuna persona sarà ritenuta in Palazzo, ouèr scale, habbi la Famiglia ch'assisterà à tal cattura ì tutto grossi 24. se la ritentione sarà p' causa ciuile, & essèdo p' criminale habbi gr. 48.

Et se sarà ritenuta alcuna persona fuori del Palazzo, essèdo in Piazza, ouèr nelli portici circostanti, essèdo la cattura p' debito ciuile, habbi la Famiglia grossi 40. & se p' eccesso, ouèr delitto alcuno habbi solù lire 7.

Più se sarà ritenuta alcuna persona fuori del Palazzo, Piazza, & portici, per la Città, ouèr Borghi, cioè di S. Martino, Pè di Castello, Santa Croce, ouèr Molini di S. Francesco, habbi la Famiglia per causa Ciuile lire 4. & per causa Criminale lire 10.

Per simil catture, & effecutioni, che fossero fatte in

Pouo,	Cognola,	Montagna,
Noualina,	Matarello,	Gardolo,
Sardagna,	Caden,	Pisauacca,
Rauina,	Romagnan,	& luoghi vicini,

ouèro per strada vicino ad essi, la Famiglia habbi per ritention ciuili lire 6. & per criminali 14.

Item per essequir le sudette catture in Ciuizzano,

B 2 Meano,

Meano, Sopramonte, Trilaco,
 Vigolbaselga, Fornace, Baselga,
 & luoghi circumstanti la famiglia hauerà, se la causa
 farà Ciuile, lire 8. & se Criminale, lire 20.

Item per Vezzano, Lon, Frauezzo,
 Pinè, Albian, Valforda,
 Vattar, Vigolquattar, Mugguzzono,
 Pè degaza, Callauino, Lasino,
 Et altri luoghi circostanti sopra la pontara de Santa
 Massenza, la Corte cōseguirà, se la retentione sarà per
 causa Ciuile, lire 10. & se per Criminale, lire 25.

Finalmente per Mezo Lōbardo, Santa Massenza, & per
 la Val de Cauedè ad essequir l'antedette catture, ha-
 nerà la Corte p causa Ciui. li. 12. & p Criminale. l. 30.

Volendo però, & intendendo, che le sudette mercedi
 gli siano date mentre, che conduchino il prigionie
 nelle forze del Clarissimo Signor Podestà, altrimenti,
 che cōseguiscano solù la metà p loro viaggi di quā-
 to di sopra di luogo, in luogo è stato loro tassato.

Et in caso, che le sudette catture, ouèro effecutioni fos-
 sero fatte, & essequite di notte, cōseguirà la Famiglia,
 in ciachuno delli sodetti casi, vn terzo de più delle
 sodette mercedi tassate.

Più si commette, che per gli costituiti, ch'occorreranno
 farsi in Palazzo, habbi la Corte, ch'assisterà, grossi 26. de
 quali il Cauagliere principalmete habbi g. 10. il rima-
 nente sarà diuiso trà gli altri Officiali, ch'assisteranno.

Item per gli costituiti alla tortura, habbi la Corte, & Fa-
 miglia grossi 44. de quali s'assegnaranno principal-
 mente al Cauagliere grossi 20. & il rimanente alli Of-
 ficiali assistenti vualmente.

Più p gli costituiti, che si faranno in Castello s'offeruarà
 quanto

quanto di sopra è detto, salvo che le mercedi s'accreschino vn terzo de più, in ciascun delli sodetti casi.

Item per condurr'vn prigionie dal Palazzo al Castello, ouero dal Castello all'ingiù al Palazzo, si tassa la mercede alla famiglia in grossi 36. de quali principalmente hauerà il Cauagliere grossi 12. il rimanente, come di sopra, farà diuiso.

Per fare il Viso, & reperto, si tassa al Cauagliere, & Officiali vn terzo di manco delle Catture, in ciascun caso, da conseguirsi, con forme alli Statuti, & altri ordini di questa Città, & non altrimenti, sotto le pene sodette.

Item occorrendo far inuentario de beni, ouero altri atti giudicarij, nè il Cauagliere, nè gli Officiali possono conseguir più, di quanto di sopra nelle cause Ciuili è stato tassato, salvo, che le spese della bocca, occorrendo iui fermarsi.

Volendo, & commettendo finalmente, s'in qualunque delli sodetti casi, esecutioni, ouero catture il Cauagliere, ouero Officiali non facesero il debito loro, ouero in alcuna cosa mancassero, & si facesero pagar di più, di quanto di sopra è tassato, che s'intendono incorfi irremissibilmente nelle pene cominate nelli Capitoli, & esecutioni Ciuili, quali vogliamo, ch'habbino luogo nelli presenti Capitoli, & che, come in essi, siano inquiriti, & castigati.



EDITTO CONTRO GLI

Danneggianti le Campagne.



VEDENDO Noi Consoli, & Proveditori della Magnifica Communità di Trento, ch'alcuni puoco timorosi d'Idio, & suoi Diuini precetti, sprezzatori, & meno ricordeuoli de gli ordini, & Statuti di questa Città (ouèr, che ciò se-

gua per la leggierezza de pene ordinarie, ouero per la moltitudine de Forastieri, che qui s'annidano, ouèro per la malitia crescente de gli huomini) si fanno lecito non solo in tempo di giorno, mà di notte anto ra, sì in luoghi aperti, come serrati, & cinti di muri, foli, & accòpagnati, cò arme, e defensue, & offensue, entrando, danneggiare gli padroni nè frutti, uue, herbe, verdure, pali, legnami, arbori, biade, minuti, & altra forte d'entrate, passando porte, muri, cese, fosse, & altra forte di ferraglie, & ripari soliti à farsi, non solo con le proprie persone, mà con caualli, cani quagliando, & ucellando, bestie grosse, & minute, & altra specie d'animali. Et con barche, & barchetti passando per l'Adige di giorno, & notte occultamente, si fanno lecito nudar riue, roste, & altri ripari, che con grauissima spesa de vicini de' luoghi, & à loro difesa, si fanno, & costruiscono. Perilchè non solo gli Padroni dei luoghi, & possessioni restano danneggiati nei fondi, mà anco priui de frutti. Et questi tali sotto i so-
detti pretesti inescati, ouèro, che non si mettono ad
arte,

arte, od' esercizio honesto, mà restano otiosi spessandosi dell'altrui sostanza, ouèro, che dal suo esercizio si suiano, & l'abbandonano, con pericolo euidente, che gli padroni trasportati dalla puoca discretione di questi tali, non succeda qualche maggior disordine, e scandalo:

Al che volendosi con ogni possibil modo prouedere, & ouuiare, conforme la mente gratiosa, & intentione pia dell'Illustrissimo, & Reuerendissimo Signor Carlo Cardinal Madruzzo Principe, & Signor nostro Clementissimo, co'l presente publico Editto, & Proclama d'ordine, & cõmissione ~~delli~~ ^{delli} ~~Signori~~ Consoli, & Proueditori, in ciò per gli bisogni imminenti, & cause auanti accennate eccedendo gli Statuti nel libro de Sindici, sotto gli Capitoli 2. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 110. & 128. s'ordina, seriosamente commanda, & prohibisce, che niuno di qual conditione esser si voglia, nel tempo, che le frue, & entrate faranno nè luoghi, & nè teipi ordinarij, e statutarij, non entri in fondi, & luoghi d'altri, nè per pasfarui, nè per vcellare, nè per paisare, nè per far altro, senza licenza, & espresso consenso del padrone, nè da qlli asportare pali, stelloni, carrozzi, legnami da vigne, fascine ouèr altra sorte di legne, & pangoni, sotto la pena de Rainesi dieci, da esser tolti irremissibilmente à contrafattori, tante volte, quãte cõtrafarãno, & applicati per vn terzo all'Illustriss. Camera Fiscale, vn terzo alla Magnifica Cõmunità, & l'altro terzo all'accusatore, ouèro guardia della Porta, che leuarà qsti tali nel suo caso gli legnami, & cose sodette, & di pagare tutti gli danni, che faranno dati in essi luoghi, & fondi, per quali si prouederà conforme à Statuti di questa Città.

- Cap. 54.* In oltre sotto l'istessa pena, & ordine si vieta, & proibisce, che niuno ardisca, d'asportar Vue, Pomi, Peri, Fichi, Perfichi, Cerefe, ouèr altra sorte de frutti di qualunque possessioni, Chiefure, Horti, & Vignali.
- Cap. 56.* Ne meno rape, spiche, formentazzo, herbe, fiori, salate,
- Cap. 60.* verdure, spargi, artichiocchi, ne legumi, ouèr qual si
- Cap. 61.* voglia sorte d'entrate nascenti de giardini, prati, ouèr
- Cap. 64.* campi altrui.
- Cap. 62.* Ne far herbe in prati, riuozzi, possessioni, formento, caneuo, ouèr formentazzo, ne far panigale, meare, forgere, ne quelle asportare.
- Cap. 57.* Prohibèdosi parimente, il tagliar cese, arbori, stroppari,
- Cap. 58.* pangoni, il pelar altrui morari, & il røper muri, porte, serrature, chiaui, marlossi, ouèr altra specie di ferraglie, che fosser fatte ad horti, giardini, broili, vignali, possessioni, ouèr prati, sotto pena de Rainesi 15. da esser irremissibilmente leuata, & applicata, come di sopra, & di pagar danni, spese, & interessi al padrone di essi luoghi, da esser, come di sopra, liquidati, crediti, & prouati, remossa qualunque ecceztione.
- Cap. 2.* Et finalmente, che niuno ardisca dar danno, nè entrar nell'altrui possessioni, luoghi, giardini, vignali, campi, ouèr prati, ne tempi prohibiti da Statuti, con bestie grosse, ouèr minute, capre, pecore, buoui, vacche, caualli, ouèr altra specie d'animali pascolàdo, od in altra guisa danneggiàdo gli luoghi, & cose sodette; sotto le pene sodette à chi contrafarà, & oltre di ciò, per ciascuna bestia grossa de Rainesi 2. & ciascuna minuta, Rainesi 1. da esser tolti, & applicati, come di sopra; & di refar il dāno alli padroni, nel doppio, di quello, che sarà da periti ordinari limitato, & liquidato, per qual danni si crederà, conforme à Statuti di questa Città.

Città. Volendo anco, che sij lecito à padroni, affittalini, ouèr masadori, che riceueranno gli danni, d'ammazzar, ouèr trattenir gli bestiami fin tanto, che faràno loro reintegrati gli suoi danni, conforme à quanto s'è detto di sopra.

Et perchè doue maggiori si veggono gli eccessi, cō maggior diligenza ancor, & prouigione conuiensi antiuere, perciò essendosi scuoperto, che molti, sotto pretesto d'esercitar la nauigatione per questo fiume Adige, tengono barche, & barchetti, & poi uscendo di notte, & giorno, non solo danneggiano, ne' vignali, possessioni, campi, & prati, ma anco in roste, & ripari, masime in tempo di piene dell'Adige, afsalendo l'altrui riuè, & quelle disarmando, & spogliando de legni, fascine, traui, borre, & altro.

Per tanto, per tenor di questo, seguendo in ciò gli ordini, vsanze antiche, & prouigioni in altri tēpi fatte, s'ordina, & cōmette seriosamente, che niuno, di qual si voglia conditione possi tenir barche, ouèr barchetti, ne quelli in qual si voglia modo vsare, se prima non comparerà, à darli in nota auanti l'officio Consolare di questa Città, & iui darà idonea, & sufficiente sicurtà, non solo per se stesso, ma anco per suoi famegli, barcaruoli, compagni, & ragazzi, che tendono alle caualle, à fine, che se fosse per essi fatto qualche danno, ouèr contrauenuto alla presente Grida, si sappi, come poterli gouernare, & conseguire l'antedette pene: Sotto la pena d'esser priui dell'esercizio di tal nauigatione, & di non poter vsar dette barche, & barchetti, de quali in termine de giorni quindici prossimi futuri si sbrigaranno, nō adempiendo, quanto s'è detto di sopra, sotto la pena di perdere esse

se barche, & barchetti, d'applicarsi, come di sopra.

Commettendo perciò, che niun barcaruolo, zattero, ragazzo, famiglia, ouèr patron di barca, ardisca andar con barche, ouèr barchetto fuori danneggiando in tēpo di piena (sotto pretesto di ricargare merci, ouèr sabbione, ò legne, ò di pescare, ò d'altro) roste, ripari, luoghi, possessioni, ouero vignali, prati, campi, & giardini altrui, portando, ouèr conducendo fieno, herba, frutti, legna, ouèr altra qualunque cosa, ch'in altrui be ni hauesse leuata, quelli danneggiado, come di sopra è stato proibito. Sotto pena di Rainesi 20. per cadauna volta, che contrafaranno, da esser tolta irremissibilmente, & applicata, come di sopra, nel che si crederà, comè s'è detto per auanti, alli padroni, che riceueranno il danno, ad vn testimonio di buon nome, & fama, ouèro alli saltari, che gli dinontiaranno.

Volendo, & commettendo, ch'in tutti gli premessi casi, se gli danni saranno dati di notte, & doppò, ouèr auanti l'vna, & l'altra Aue Maria di sera, & mattina, ouèr in detto tempo commessi alcuni delli sudetti eccessi, che le sopra scritte pene si doppianoi, rremissibilmente si leuino, & applichino, come di sopra. Et se essi dāni, & eccessi si commetteranno, & daranno in luoghi cinti di muri, ouèro con cese ferrati, ch'esse pene s'interzino anco di giorno. Et in caso, che le pene sodedette, & danni, in ciascun delli sodedetti casi, non siano con effetto pagate, ouèro non si possino pagare in termine de giorni dieci, doppò la segguita condanna, & sentenza, che questi tali siano castigati di berlina, frusta, bollo, & altre pene corporali conforme à Statuti nelli loro casi disponenti, in altro modo però, al qual per il presente s'intendi dirogato, & come di sopra essequito,

sequito; Salgo, che se fossero in accordo con il padrone, ch'hauerà patito il danno, all' hora si possi solamente agitar alla pena pecuniaria cominata, & in dissetto d' essa alla corporale. Et caso, che gli danneggianti persistendo nella loro durtie, puoco timorosi della giustizia, negando gli eccessi per loro commessi, fossero giudicialmente conuinti, come s'è detto, ch'oltre l'obbligo di pagare tutti gli danni, & spese giudiciali, caschino anco nella pena del terzo di più delle sodette condanne, d'applicarsi, come di sopra.

Commettendo, che nell'istesse pene s'intendino incorsti quelli, nelle cui case, massi, habitationi, ouèr terre saranno ritrouati gli frutti, legne, legumi, vue, herbe, fiori, brascato, ouèr qualunque altra cosa robbata mentre, che non prouino, che da altri gli siano state portate. Hauendo però in ciò sempre riguardo alla qualità delle persone, & casi.

Dichiarando, che contro questi tali si possi, & debba procedere conforme à Statuti di questa Città, & ragioni commune, à fine, che siano sradicati questi misfatti, & eccessi in questi nostri tempi tanto pullulanti. Sperando anco, che se in casi de danni eccessiui gli padroni de luoghi, & possessioni eccedessero i qualche maniera contro questi tali, l'Illustrissimo, & Reuerendissimo Signor Cardinale Prècipe, & Signor nostro gratiosissimo, per sua benignità, & gratia, hauerà riguardo al giusto dolore de padroni, & eccesso de contrattatori. Et così con ogni miglior modo.



PROVIGIONE DE CAPI- TOLI DELLA CAMERA DE PEGNI

BRAMOSI Noi Consoli, e Proueditori di Trento, non solo di diuertire, e Sradicare con ogni paterno affetto, e cura i graui eccessi, & abusi, che per l'adietro si commetteuano, à danno vniuersale di questa Magnifica Città, & suo Distretto, nell'esercitio della Camera de pegni; mà etiandio di prouedere seriosamente per publico bene, & comodo (segguendo in ciò anco gli ordini altre volte fatti, & publicati,) acciò per l'auuenire l'esecutioni de mādati, & pignore siano effettuate dalli Officiali della Corte con miglior forma, & via di quello, che s'è obseruato per il passato, à fine, che gli creditori possino con meno lor disturbo, & danno, conseguire la lor compiuta sodisfattione da debitori; & acciò anco le spese, che contra essi debitori si fanno, non eccedino la lor giusta meta, & segno. Perciò à tal effetto ordinamo, che per l'auuenire, siano obseruati inuiolabilmente gli infra scritti capitoli, sotto le pene contenute in essi.

Primo dūque s'ordina, che tutti li pegni, che farāno gli Officiali, ò sia il Cauagliere della Corte di Trento, sia per qual si voglia causa, debbino esser portati per essi
alla

alla Camera, & consignati al Massaro di essa distintamente, per il quale à suo tempo, & luogo poi debbino esser venduti secondo l'antico stile, & obseruanza (salui però, & riseruatigli priuilegiati, à quali per questo Editto, & ordine non s'intende di dirogare) sotto le pene specificate nel suo capitolo.

Secondo s'ordina, che tutti gli creditori per l'atuenire, che vorranno far pignorare alcun suo debitore, debbino far la polizza del suo hauere, mandato, cedola, ouèr pignora secondo l'vsanza, & stile ordinario, quali non possino esser eseguite per gli sodetti Officiali, se prima non saranno sottoscrutte dal Massaro della Camera, nelle mani del quale si consegnaranno, & egli poi farà obligato darne conto alli creditori, consignandoli il detratto del danaro, che hauerà fatto delli pegni (saluo le spese delli Officiali, & Camera, che prima saranno pagate) sotto le pene infrastrate.

Terzo si commette, ch'il Massaro della Camera subito riceuute le cedole, pignore, ouèr polizze, quelle habbi à consignare ad vn Officiale della Corte, acciò che facci l'esecutione presto, ouero tardi, secondo l'istanza, che gli farà il creditore, à posta, ouèr con altri, sotto le pene infrastrate.

Quarto ch'il Massaro della Camera sia tenuto vsare ogni diligentia, acciò che gli creditori siano sodisfatti delli loro crediti intieramente, conforme alla dispositione de Statuti, & altri ordini fatti, & ch' all'incontro il Cauagliere, & tutti gli Officiali siano tenuti, & obligati eseguire prontamente, & fedelmente, senza contradictione alcuna mediante il suo condegno pagamento, & mercede, nouamente limitato, le sudette polizze, pignore, cedole, ouèr mandati, che gli saran-

no dati per il fodetto Mafsaro, sotto le pene seguenti.

Quinto che gli fodetti Officiali, ò Cauagliere doppò che haueranno fatto gli pegni fuori nelle Ville, debbino quãto prima cõdurre detti pegni à Trêto, & q̃ll'istefso giorno, che gli haueranno condotti à Trento, portarli, & consegnarli tutti al Mafsaro di essa Camera. Prohibendo esprefsamente alli Officiali il poter saluar pegno alcuno in casa loro, anco che ciò fosse d'ordine del creditore, ouero ad istanza del debitore, sotto le pene seguenti, & quelli, che saranno nella Città portarli immediate alla detta Camera, insieme cõ le polizze, ouèr sia mandati sottoscritti dal detto Mafsaro, de quali esso n'hauerà à tenir cura, & registro, sotto le pene infrastrate à ciascuno contrafaciente.

Sesto ch'il detto Mafsaro della Camera non sia tenuto altrimèti à restituir pegni à persona alcuna, se prima non sarà pagato del tutto della Camera, secondo il solito, & delle mercedi delli Officiali.

Settimo s'ordina, & commette alli Officiali, ch'occorrendoli d'ordine, & commissione, come di sopra, far pegno, così nella Città, come fuori, leuino, & debbino leuar pegno buono, & sufficiente, vno ouèr più, nè possino per primo pegno accettare, danaro, come nelli particolari loro capitoli, sotto le pene infrastrate, & de quali in essi capitoli.

Vltimo seriosamente si statuisce, & ordina, che gli soprastrate capitoli siano in tutto, & per tutto obseruati inuiolabilmente, sotto pena di nullità d'ogni atto, & effecutione, che sarà fatta in contrario, nel che inuigilaranno gli Giudici, & Magistrati, & de lire 50. per ciaschuno contrafaciente, da leuarsi tante volte, quan

te cōtrafarà, & applicarsi per gli due terzi alla Magnifica Communità, & l'altro terzo all'accusatore, à qual si crederà con il sol giuramento, essendo di buon nome, & fama, oltre le pene cominate in altri capitoli alli Officiali, qual s'intende, che debbino hauer luogo anco in caso di contrafattione alli presenti, secondo la qualità delli casi, & loro eccessi.

Et accioche à ciaschuno sij palese quāto, ch'habbi d'hauer il Massaro della Camera per pegno, conforme al solito, & consueto, s'ordina, che del primo pegno per suoi caratti habbi grossi 1. per Ragnese, più per lo scriuere gli pegni al libro, & sottoscriuere le pignore grossi 2. per ciaschuno ^{libro} di quello di qual si voglia summa; volēdo, che non possi esso Massaro hauer più che vna sol volta gli suoi caratti, eccetto nelli pegni per forza, per quali hauerà grossi 1. per Ragnese tante volte, quante saranno portati alla Camera, nel rimanente poi si del vendere, come del comprare, & altro s'osservaranno gli Statuti, & ordini in altri tempi fatti, à quali non s'intende, solum nelli soprascritti capi, di dirogare, obligando sotto le antescritte pene esso Massaro à tenir ben regolati gli suoi libri, & conti, à fine, che sempre tali appariscano.

*Ad Mandatum Nob. Mag. & Excell. DD. Consulibus
pralibatorum, in Cons. ac sub sigillo, &c.*


Matthæus Bennasfutus Cancell. &c.

PUBLICATIO.

R Eformationes, Pronisiones, Ordines, Taxa, Moderationes, Capitula, atq; Proclamata omnia, qua superius presentibus Typis congesta videntur, promulgata, & publicata fuere diebus infra scriptis respectuè; Edictum, scilicet, emanatum contra damnificantes Agros, sub die sabbathi 23. mens. May. Anno Domini 1609. Indictione septima; Reltiqua vero sub die Veneris. 20. Mens. Iulij. Anni recentiti 1609. per Ioannem Galuagnum Mag. Com. Tridenti publicatum Fiat. preconia, & intelligibili eius voce, ad mei Cancellarij dictamen, in Tridentina Ciuitatis locis solitis, & consuetis Platea Magna, Macelli, atq; Campanis communis grandiori Campana prepulsa, cum pluribus iectibus subsequētib; ingenti personarum copia de more antiquissimo, & approbato ritu, legitime accita, congregata, & audiente, in omnibus ac per omnia, prout supra continetur.

Idem Matthæus Bennafsutus Cancell. de Mand,

x/228



BIBLIOTECA
COMUNALE
TRENTO

T

I-Op


c

61

RIFORMA,
ET REGOLATIONE
NUOVA DELLE FERIE, ET VA-
CANZE ANNUALI, CHE PER

xrite

colorchecker



M50CPC0913



TIONI

orte di
sc-

TIMA-
nti

IONE
d'adl-

OCIX.



INTRENTO, Per Simon Alberti, Con Licenza de' Sup.